



Coldiretti Donne Impresa

Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Coldiretti il 16 aprile 2014

Art. 1

E' costituito, ai sensi dell'art.12 dello Statuto della Confederazione nazionale Coldiretti, Coldiretti Donne Impresa quale articolazione organizzativa delle donne associate alla Coldiretti.

Art. 2 - Finalità

Coldiretti Donne Impresa si propone le seguenti finalità :

- a) promuovere lo sviluppo della imprenditoria femminile in agricoltura e nel mondo rurale
- b) elaborare indicazioni e proposte in materia di politiche sociali, a partire dalla analisi della realtà femminile agricola e del mondo rurale, in tutti i suoi cicli di vita
- c) realizzare una attività culturale e di comunicazione verso i consumatori e la società, d'intesa con gli organi dell'organizzazione
- d) promuovere la partecipazione femminile all'azione sindacale anche attraverso programmi di formazione delle donne, da realizzare nel quadro delle attività formative dell'organizzazione
- e) rappresentare Coldiretti nelle istituzioni della parità e negli organismi per le politiche femminili, a tutti i livelli nazionali, ed a livello europeo ed internazionale
- f) collaborare alla concreta attuazione dell'impegno sulle pari opportunità di cui all'art.31 dello Statuto confederale

Art. 3 - Struttura territoriale

A livello territoriale Coldiretti Donne Impresa si struttura come segue:

- livello provinciale o interprovinciale

Il Forum provinciale o interprovinciale è costituito dalle socie componenti i Consigli delle Sezioni della Coldiretti e da un numero variabile di socie individuate nelle zone in base a criteri di disponibilità, motivazione ed interesse al lavoro di Coldiretti Donne Impresa.

Il Forum costituisce uno spazio di incontro, discussione, scambio di esperienze e progettazione ; esso si riunisce almeno una volta all'anno per dibattere sulle questioni relative alla imprenditoria femminile e sulle problematiche delle donne del settore agricolo e del mondo rurale.

Ogni **cinque** anni il Forum nomina un numero variabile di socie che entrano a far parte del Coordinamento provinciale di Coldiretti Donne Impresa.

Il Coordinamento provinciale o interprovinciale è composto dalle componenti il Consiglio della Federazione provinciale e dalle socie nominate dal Forum; resta in carica per **cinque** anni e nomina, tra le sue componenti, la Responsabile e due Vice; nomina, inoltre, tra le sue componenti, una o più socie che entrano a far parte del Coordinamento regionale di Coldiretti Donne Impresa.

Il Coordinamento può essere integrato, su proposta della Responsabile, per tutto il mandato o per un periodo di tempo limitato relativo a particolari progetti di lavoro, da persone esperte in grado di contribuire al raggiungimento delle sue finalità.

La determinazione del numero delle componenti il Forum ed il Coordinamento, così come l'eventuale articolazione organizzativa a livello di base e zonale, è demandata alle scelte di Coldiretti Donne Impresa provinciale, di intesa con gli organi delle Federazioni **interprovinciali o provinciali di riferimento**.

- Livello regionale

Il Coordinamento regionale è composto dalle componenti il Consiglio della Federazione regionale e da una o più rappresentanti nominate dai Coordinamenti provinciali. Il Coordinamento regionale resta in carica **cinque** anni e nomina, tra le sue componenti, una Responsabile e due Vice; nomina, inoltre, tra le sue componenti, una rappresentante effettiva ed una supplente che entrano a far parte del Coordinamento nazionale.

Il Coordinamento può essere integrato, su proposta della Responsabile, per tutto il mandato o per un periodo di tempo limitato relativo a particolari progetti di lavoro, da persone esperte in grado di contribuire al raggiungimento delle finalità **di cui al presente Regolamento**.

La determinazione del numero delle componenti il Coordinamento regionale è demandata alle scelte di Coldiretti Donne Impresa regionale, di intesa con gli organi delle rispettive Federazioni.

- Livello nazionale

Il Coordinamento nazionale è composto dalle componenti il Consiglio e l'Assemblea della Confederazione e dalle rappresentanti nominate dai Coordinamenti.

Il Coordinamento nazionale resta in carica **cinque** anni e nomina, tra le sue componenti, la Responsabile, due Vice e tre membri che insieme compongono l'Esecutivo nazionale.

Il Coordinamento può essere integrato, su proposta della Responsabile, per tutto il mandato o per un periodo di tempo limitato relativo a particolari progetti di lavoro, da persone esperte in grado di contribuire al raggiungimento delle sue finalità.

Art. 4 - Compiti del Coordinamento

Ai diversi livelli territoriali Coordinamento svolge i seguenti compiti :

- a) nomina, **a livello regionale, interprovinciale e provinciale**, tra le sue componenti, la Responsabile e due Vice e propone agli organi della Organizzazione la nomina della Coordinatrice/Coordinatore; a livello nazionale nomina tre membri che insieme alla Responsabile e alle due Vice Responsabili compongono l'Esecutivo a cui affida deleghe operative;
- b) sceglie, tra le sue componenti, le persone da proporre all'Organizzazione per la nomina in rappresentanza di Coldiretti presso le istituzioni della parità e gli organismi per le politiche femminili, a tutti i livelli nazionali ed a livello europeo ed internazionale
- c) elabora il programma annuale di attività ed il relativo preventivo di spesa, che verrà sottoposto alla approvazione degli organi dell'Organizzazione

- d) partecipa all'attività di orientamento ed assistenza alla creazione ed alla gestione di impresa da parte delle donne, promossa dall'Organizzazione
- e) realizza, in Italia e all'estero, attività di scambio di esperienze imprenditoriali femminili, anche attraverso reti di comunicazione (Internet, incontri, seminari, ecc.)
- f) collabora con le strutture della Organizzazione per la definizione dei piani e dei progetti di formazione imprenditoriale e si impegna a favorirne l'accesso da parte delle donne
- g) collabora con le strutture dell'Organizzazione preposte alle politiche sociali, elaborando indicazioni e proposte e impegnandosi alla sensibilizzazione delle realtà di base (soci, associazioni, enti locali, ecc.)
- h) cura i rapporti con i consumatori e con la società in generale attraverso iniziative di comunicazione (incontri, manifestazioni, sensibilizzazione dei media locali, rapporto con la scuola, ecc.)
- i) svolge un lavoro di motivazione all'impegno sindacale da parte delle donne e collabora con le strutture dell'Organizzazione per lo svolgimento di una efficace attività di formazione sindacale

Il Coordinamento Nazionale, inoltre, predispone le modifiche da apportare al presente Regolamento e le sottopone al Consiglio Nazionale della Confederazione Nazionale Coldiretti per l'approvazione.

- il Coordinamento Regionale svolge funzioni di coordinamento dell'attività dei coordinamenti provinciali e di tramite tra essi ed il coordinamento nazionale ; realizza altresì una attività di monitoraggio delle esperienze e dei progetti imprenditoriali, sociali, **culturali e di comunicazione** realizzati sul territorio

- il Coordinamento Nazionale svolge funzioni di coordinamento delle attività dei coordinamenti regionali ; gestisce la rete di informazione interna sia sulle politiche nazionali ed europee di parità che sui progetti realizzati sul territorio, favorendo lo scambio di conoscenze, esperienze e progettualità tra i diversi coordinamenti regionali e provinciali

Art. 5 - La Responsabile

La Responsabile Nazionale di Coldiretti Donne Impresa resta in carica cinque anni e non è rieleggibile.

La Responsabile Regionale, Interprovinciale e Provinciale resta in carica cinque anni ed è rieleggibile una sola volta.

La Responsabile cura il perseguimento delle finalità indicate nel regolamento; è responsabile delle attività e del lavoro del Coordinamento, di cui convoca e presiede le riunioni.

In caso di assenza od impedimento, indica una Vice responsabile a sostituirla.

Propone al Coordinamento le linee e gli indirizzi del programma di lavoro annuale.

Per un opportuno collegamento funzionale, la Responsabile fa parte degli Organi della Coldiretti, nella forma stabilita dagli Statuti delle Federazioni e della Confederazione.

Art. 6 - La Coordinatrice/il Coordinatore

La Coordinatrice/il Coordinatore è una/un funzionaria/o designata/o dagli organi preposti delle Federazioni e della Confederazione e fa parte del Coordinamento, con voto consultivo.

Coordina le attività di Coldiretti Donne Impresa, in particolare cura l'attuazione del programma annuale di lavoro ; elabora, su indicazione del Coordinamento, proposte progettuali in campo

imprenditoriale, sociale, culturale e di comunicazione; svolge una attività di orientamento e consulenza in materia di imprenditoria femminile ; svolge un ruolo di sensibilizzazione ed animazione sindacale.

Art. 7 - Norme generali

Il Coordinamento, ai vari livelli, resta in carica **cinque** anni e nomina le Responsabili tra le proprie componenti che ricoprono incarichi elettivi nell'ambito dell'Organizzazione, a qualsiasi livello territoriale.

In caso di dimissioni della Responsabile subentra la Vice-Responsabile più anziana **di età** per un periodo non superiore a tre mesi. Entro tale periodo il Coordinamento procede alla nomina della nuova Responsabile.

Art. 8 Norma Finale

Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicano, ove compatibili, le norme dello Statuto delle Federazioni e confederale.

Art. 9

Disposizione transitoria

Gli Organi in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano in carica sino alla conclusione delle procedure elettorali di rinnovo dei rispettivi organi territoriali e nazionale da attuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2018 secondo un calendario che sarà deliberato dal Coordinamento Nazionale.